

*L'Inps sta applicando d'ufficio il criterio della sentenza 162/2022 della Corte costituzionale*

# Superstiti, in arrivo gli arretrati

## Ricalcolate le pensioni soggette a cumulo con redditi

DI DANIELE CIRIOLI

Via libera al ricalcolo delle pensioni ai superstiti per il riconoscimento del miglior trattamento di cumulo con i redditi da lavoro. Infatti, a distanza di un anno e mezzo dalla sentenza n. 162 del 30 giugno 2022, che ha dichiarato illegittimo il taglio fisso (25, 40 o 50%) della pensione di reversibilità in presenza di altri redditi, l'Inps sta ricalcolando le pensioni e liquidando gli arretrati, con interessi legali e rivalutazione nei limiti della prescrizione quinquennale (oltre tali limiti se ci sono atti interruttivi della prescrizione). Lo spiega lo stesso ente di previdenza nella circolare n. 108 del 22 dicembre 2023.

**Reversibilità e cumulo di altri redditi.** La questione riguarda il meccanismo di "parziale cumulabilità" della pensione di reversibilità (c.d. anche pensione ai superstiti) con eventuali redditi da lavoro dell'erede beneficiario. Il comma 41 dell'art. 1 della legge n.

335 dell'8 agosto 1995, la c.d. riforma Dini delle pensioni, consente il cumulo entro certi limiti, ossia entro tre fasce calcolate come triplo, quadruplo e quintuplo del minimo annuo di pensione Inps (si veda tabella). In relazione a ciascuna delle tre fasce, la percentuale di cumulo della pensione è del 75, del 60 e del 50%. La restante parte di pensione (25, 40 e 50%), invece, non è cumulabile: è persa, non può essere e non è erogata all'erede beneficiario. Questa regola è stata applicata

### Il nuovo criterio

Redditi dell'erede	Riduzione della pensione
Fino a 3 volte il minimo Inps	Nessuna
Superiore a 3 e fino a 4 volte il minimo Inps	25 per cento, fino a concorrenza del reddito
Superiore a 4 e fino a 5 volte il minimo Inps	40 per cento, fino a concorrenza del reddito
Superiore a 5 volte il minimo Inps	50 per cento, fino a concorrenza del reddito

fino al 2022, quando la suprema corte, con sentenza n. 162/2022, l'ha dichiarata in contrasto con la costituzione, perché viola il principio di ragionevolezza di cui al comma 2 dell'art. 3 della Costituzione.

**Il correttivo.** La Corte costituzionale è andata oltre la dichiarazione d'illegittimità del meccanismo e ha pure indicato in che modo renderlo ragionevole: con un tetto alle decurtazioni. Infatti, ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui, in caso di cumulo tra

pensione ai superstiti e redditi, «non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere di misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi».

**Le istruzioni Inps.** Per effetto del nuovo principio della Corte costituzionale, spiega l'Inps, la decurtazione della pensione ai superstiti, nella misura percentuale prevista in relazione alle fasce in cui si colloca il reddito, ferma restando la c.d. "salvaguardia", non può più comportare la riduzione in

misura superiore ai redditi del beneficiario. La salvaguardia prevede che il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe qualora il reddito risultasse pari al limite delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

**Gli arretrati.** Infine, l'Inps spiega che sta procedendo al riesame d'ufficio delle pensioni riconoscendo, nel caso l'importo delle trattenute abbia superato i redditi aggiuntivi, il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti nel limite della concorrenza dei relativi redditi. Ai pensionati interessati alla ricostituzione della pensione l'Inps riconoscerà le differenze sui ratei arretrati con interessi legali e con la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale (salvo restando gli effetti di eventuali atti interruttivi della prescrizione).

— © Riproduzione riservata —

## P.a., ridotta la reperibilità per le visite mediche fiscali

Nuove fasce di reperibilità per i lavoratori dipendenti pubblici. Le visite mediche di controllo, infatti, vengono effettuate dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi le domeniche e i festivi. Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023, a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 16305 del 3 novembre 2023, che ha uniformato i settori del lavoro pubblico e del lavoro privato.

**L'obbligo di reperibilità.** Il dm n. 206 del 17 ottobre 2017 prevede che, nelle ipotesi di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai fini delle visite mediche fiscali (o di controllo), sono fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni, anche quelli non lavorativi e festivi (in totale, dunque, la reperibilità è organizzata in sette ore giornaliere). Nel settore privato, invece, l'obbligo di reperibilità è ridotto e organizzato in base ai seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, inclusi quelli non lavorativi e festivi (in totale quattro ore quotidiane).

**Il Tar del Lazio.** Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, spiega l'Inps, con la sentenza n. 16305/2023, ha annullato il predetto decreto n. 206/2017. Nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto o dell'eventuale riforma della sentenza del Tar Lazio, sentito il dipartimento della Funzione pubblica, l'Inps modifica le fasce di reperibilità dei lavoratori dipendenti pubblici, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nell'art. 55-septies, comma 5-bis, del dlgs n. 165 del 30 marzo 2001).

**Le nuove fasce.** In conclusione, l'Inps stabilisce quindi che le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, vengono effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi.

Carla De Lellis

— © Riproduzione riservata —

## Oltre 300 mila domande per l'Adi

È entrato nella sua piena operatività l'Assegno di inclusione (Adi), il sussidio per i nuclei fragili che sostituisce il Reddito di cittadinanza. A una settimana dall'apertura della piattaforma sono già oltre 300mila le domande presentate. «Con grande piacere annotiamo il perfetto funzionamento e l'estrema semplicità di utilizzo della piattaforma, creata dall'Inps - è il commento del ministro del lavoro, Marina Calderone -. È uno strumento dall'altissima valenza sociale, che interviene sugli strati più fragili della nostra società. Mi piace sottolineare l'inserimento per la prima volta, tra i destinatari del sussidio, le donne vittime di violenza».

**Cos'è l'Assegno di inclusione.** Sarà riconosciuto a decorrere dal prossimo primo gennaio quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'Isee, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

**A chi è destinato.** L'Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

- con disabilità;
- minorenni;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione;
- donne vittime di violenza.

**A quanto ammonta l'Adi.** L'importo dell'Assegno di inclusione è variabile ed è composto da una integrazione del

reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari, tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

**Contributo affitto.** A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.

**Quanto dura?** Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

**Come richiederlo.** L'Assegno di inclusione si richiede con modalità telematiche all'Inps, che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (Caf), previa stipula di una convenzione con l'Inps.

Marco Bianchi

— © Riproduzione riservata —